

STATUTO

Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, in breve "CST"), è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man", con sede a Tolmezzo (UD), in via G. Bonanni 15.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'associazione "Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man" è dotata di personalità giuridica.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

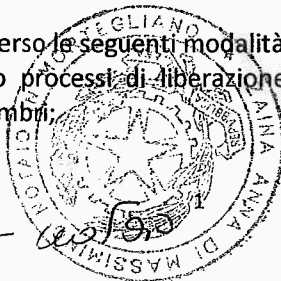
Carattere associativo

1. L' "Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man" è organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
4. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita e all'attività dell'associazione.
5. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Scopo, finalità e attività

1. L' "Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man" è costituita al fine di:
 - a) farsi carico delle situazioni di sofferenza, solitudine e bisogno presenti nella realtà delle persone con disabilità e degli emarginati in generale;
 - b) favorire l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona attraverso la lotta contro ogni forma di emarginazione. Per la matrice cristiana di parte dei suoi componenti e per l'esperienza di servizio all'uomo di tutti, l' "Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man" è luogo d'incontro e di confronto fra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno;
 - c) promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
 - d) sensibilizzare la popolazione sui problemi dell'emarginazione;
 - e) offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un sostegno e la possibilità di periodi di riposo.
2. Essa persegue i suoi fini attraverso le seguenti modalità:
 - a) promuove attraverso processi di liberazione e di formazione la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;



Anna Zaiue

Tommaso Moro

- b) promuove, crea e gestisce iniziative e servizi terapeutici, di accoglienza, di assistenza, di turismo sociale, soggiorni climatici e ricreativi, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
 - c) collabora con associazioni nazionali e internazionali, enti pubblici e privati e con gli stessi utenti dei servizi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l'emarginazione;
 - d) organizza nell'ambito sociale convegni, seminari, dibattiti, mostre e quanto altro in futuro gli associati riterranno opportuno mettere in atto;
 - e) cura l'edizione di un periodico informativo e di quant'altro serva all'informazione e alla formazione degli associati.
3. Le attività principali sopra citate sono riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere c), i), k) e l) del D.Lgs. 117/2017:
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse e attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali;
 - b) da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione, tenendo in considerazione le disponibilità personali di ognuno;
 - c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - e) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. L'associazione può acquistare e intestare a sé beni immobili e beni mobili registrati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.
4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5-bis
Patrimonio minimo

1. Con delibera del 15 dicembre 2024 l'assemblea degli associati ha preso atto che, come attestato da apposita relazione di stima giurata redatta il 13 (tredici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), alla data del 14 (quattordici) novembre 2024 (duemilaventiquattro), il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man ammontava, quantomeno, al valore di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e pertanto ha deliberato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, di procedere al riconoscimento della personalità giuridica, potendo attestare la sussistenza di un patrimonio minimo di valore complessivo non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. L'importo relativo viene stabilito dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
2. I contributi eventualmente richiesti agli associati devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene eventualmente stabilito dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione; in ogni caso si dovranno tenere in considerazione le disponibilità personali di ognuno.

Art. 7
Responsabilità ed assicurazione

1. L'"Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da associati appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli associati può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli associati all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 8
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

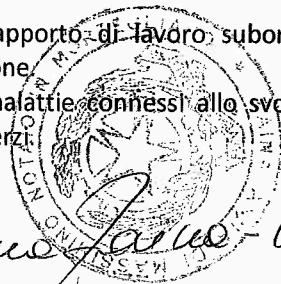
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Tommaso

Luigi

Titolo III **Associati**

Art. 9 **Ammissione**

1. All'“Organizzazione di Volontariato Comunità Dinsi Une Man” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. Il numero degli associati, a norma del D.Lgs. 117/2017, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.
3. L'ammissione degli associati viene deliberata dell'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni.
4. L'interessato da un eventuale provvedimento di diniego può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea o ad altro Organo eletto dalla medesima, una pronuncia sul rigetto della domanda stessa.
5. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 **Diritti e doveri dei soci**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e presa di visione telematica previa richiesta scritta con 7 giorni di anticipo.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'assemblea.

Art. 11 **Obblighi degli associati**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso i destinatari delle attività e dei servizi promossi dall'associazione, verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale annuale e a partecipare alle spese, per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione, tenendo in considerazione le disponibilità personali di ognuno.
6. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. Gli associati che non risultino in regola con il versamento della quota associativa perdono il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
4. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con espressione motivata dell'Assemblea dei soci.
5. L'associato escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea degli associati facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Presidente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) l'Organo di Amministrazione;
 - 3) il Presidente;
 - 4) l'Organo di Controllo
 - 5) il revisore legale dei conti
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente oppure delegare un altro associato a rappresentarlo mediante delega scritta, riportata in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può raccogliere una delega, si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e/o tramite l'affissione presso la sede legale e/o tramite l'invio di posta elettronica certificata.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Tommaso

Fune



5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere inviata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
3. L'assemblea delibera a maggioranza di voti.
4. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21, secondo comma del Codice Civile);
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21, terzo comma del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

Art. 20

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari, compreso fra un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette), di membri eletti dall'assemblea degli associati. Il numero degli amministratori viene indicato dall'Assemblea a ogni scadenza di mandato. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, alla successiva assemblea degli associati si terrà l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto e/o tramite l'invio di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal membro anagraficamente più anziano, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando necessario e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispone la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'associazione;
 - e) sottopone all'assemblea degli associati proposte di modifica dello statuto;
 - f) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
 - g) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice-presidente.

Tommaso

7. Amos



Art. 23
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione.

Art. 24
Il Tesoriere

1. L'associazione ha un tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione il quale:
 - a) predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - c) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.

Art. 25
Organo di Controllo
Revisore legale o collegio dei revisori legali

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31, primo comma, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
3. Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o Organo di Controllo eletti dall'assemblea anche tra non associati, per la durata di 3 (tre) anni. Nel secondo caso è costituito da 3 (tre) componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
4. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato, fatta per iscritto e firmata.
5. Il revisore o Organo di Controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.
6. Il revisore o Organo di Controllo può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Titolo V
Il bilancio

Art. 26
Bilancio consuntivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere e depositato presso la sede sociale dell'associazione. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli associati.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe allo spirito del presente statuto, secondo le regole e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 27
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 del Codice Civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'Art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, alle norme di Legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.







Certifico io sottoscritta, Anna Zaina, notaio in Mortegliano, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati, su supporto cartaceo, ai sensi ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, L.16-2-1913 n. 89.

Consta in detto formato di pagine 26 (ventisei)

Mortegliano lì 19 dicembre 2024

nel mio studio in via Tomba n. 3

Firmato digitalmente: Notaio Anna Zaina.